



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 79, prot. n. 3117/A3 del 30 luglio 2004

REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Circolazione dei dati all'interno dell'Università

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Titolare, responsabile ed incaricati del trattamento dei dati

Art. 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 6 – Misure di sicurezza

Art. 7 – Notificazione delle banche dati

Art. 8 - Diritti dell'interessato

Art. 9 – Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione di dati personali

Art. 10 – Modalità di comunicazione e diffusione dei dati

Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università dei dati personali, anche raccolti in banche dati.
2. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2 – Circolazione dei dati all'interno dell'Università

1. Le disposizioni contenute negli articoli che seguono s'intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale l'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca.
2. Ogni richiesta di accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

Art. 3 - Definizioni

1. Secondo l'art. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per "trattamento" dei dati si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati".
2. Per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".
3. Per "dati sensibili" si intendono "i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale".
4. Per "titolare" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali".
5. Per "responsabile" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali".
6. Per "incaricati" si intendono "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile".
7. Per "banca dati" si intende "qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti".

Art. 4 – Titolare, responsabile ed incaricati del trattamento dei dati

1. Ai fini dell'applicazione del Dlgs 196/2003, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche di dati, automatizzate o cartacee, detenuti dall'Università.
2. Ai fini dell'attuazione del Dlgs 196/2003, nell'ambito dell'Università, articolata in strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche, i "Responsabili" dei dati sono i responsabili delle strutture stesse.
3. Il titolare, nella persona del Rettore, agisce per mezzo del Direttore Amministrativo e può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati. Il responsabile è un soggetto che fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il responsabile può individuare gli incaricati del trattamento dei dati all'interno delle singole strutture. Gli incaricati svolgono le operazioni materiali inerenti al trattamento operando sotto la diretta responsabilità di chi li nomina.

Art. 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per finalità esplicite, legittime e determinate, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Tale periodo, per i dati inerenti ai laureati presso questo Ateneo, è fissato in due anni.

Art. 6 – Misure di sicurezza

1. Secondo l'art. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per “misure minime” si intende “il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31”.
2. Il titolare e il responsabile dei dati custodiranno i dati adottando tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Secondo quanto previsto dall'Allegato B del Dlgs 196/2003 “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, nel Documento programmatico sulla sicurezza (DPS), predisposto dall'Università, sono indicate le modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile e dell'incaricato in caso di trattamento di dati con strumenti elettronici e in caso di trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 7 – Notificazione delle banche dati

1. Per consentire al titolare la notificazione delle banche di dati prevista dal Dlgs 196/2003, chi intraprende o cessa il trattamento di dati, nell'ambito delle strutture universitarie, è tenuto a comunicarlo al Rettore, al Direttore Amministrativo e al responsabile della struttura.
2. La comunicazione contiene:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - c) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 - d) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;
 - e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
 - f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i responsabili di ogni struttura sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso la struttura e ad inviarne comunicazione al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca di dati ha il diritto di ottenere, senza ritardo:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza dei terzi.
2. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al responsabile della banca di dati.
4. L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Art. 9 – Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione di dati personali

1. Ogni richiesta rivolta da privati all'Università e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche di dati, deve essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per i quali sono richiesti.
2. L'Università, dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati sono compatibili con i propri fini istituzionali, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste provenienti da enti pubblici finalizzate al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sono soddisfatte quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.

Art. 10 – Modalità di comunicazione e diffusione dei dati

1. Al fine di ottenere la comunicazione dei dati, i soggetti privati presentano una richiesta scritta al responsabile, indicando:
 - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
 - b) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
 - c) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;e impegnandosi ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando:
 - a) siano previste da norme di legge, di regolamenti o dalla normativa comunitaria;
 - b) siano necessarie per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica e si tratti di dati anonimi;
 - c) siano richieste dai soggetti, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 11 – Disposizioni finali

I costi relativi al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sono da determinare con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.